

L'aiuto è concesso per un periodo superiore a tre mesi e che non vada oltre

- a) sei mesi per il Grana Padano,
- b) dodici mesi per il Parmigiano Reggiano.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 971/68, l'assuntore perde il

beneficio dell'aiuto se tutte o parte delle quantità di formaggio che figurano nel contratto escono dall'ammasso prima della data di scadenza del contratto.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1968

relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, ha stabilito le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere ⁽²⁾; che la definizione delle modalità d'applicazione implica che siano determinate le condizioni di acquisto da parte dell'organismo d'intervento e della reimmissione sul mercato del latte scremato in polvere ammassato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1014/68 prevede che gli organismi d'intervento acquistino soltanto il latte scremato in polvere che risponda a certi requisiti di conservazione ed alcune condizioni per quanto riguarda il quantitativo minimo, l'imballaggio e le indicazioni da apportare su quest'ultimo; che per un razionale funzionamento dell'ammasso pubblico è necessario, in vista della vendita del latte scremato

in polvere ammassato, prevedere condizioni di qualità e di imballaggio che soddisfino alle esigenze del commercio internazionale del latte scremato in polvere di prima qualità;

considerando che, secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/68, le spese supplementari di trasporto sono a carico dell'organismo d'intervento se la consegna è effettuata presso un magazzino diverso da quello che si trova ad una distanza massima; che tale distanza massima deve essere determinata tenendo conto delle condizioni abituali; che è necessario che l'importo forfettario supplementare delle spese di trasporto fissato per tonnellata e per chilometro tenga conto delle spese medie nella Comunità;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1014/68 prevede che sia stabilito un elenco dei magazzini sul quale possano essere compresi soltanto quelli che rispondano ad alcuni requisiti; che bisogna quindi determinare tali requisiti;

considerando che l'attuazione di una procedura comunitaria di aggiudicazione richiede l'instaurazione di norme generali relative alle diverse operazioni relative all'aggiudicazione;

considerando che, per garantire la parità di accesso di tutti gli interessati, gli avvisi d'asta devono essere pubblicati tempestivamente; che si potrà raggiungere il maggior numero possibile di interessati se, oltre alle eventuali pubblicazioni nazionali, ogni

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

avviso d'asta verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ;

considerando che la presentazione di un'offerta è resa più facile dalla possibilità data agli offerenti di esaminare il prodotto ; che è di conseguenza previsto che gli offerenti rinuncino a qualsiasi reclamo per quanto riguarda la qualità del latte scremato in polvere che, eventualmente, viene loro aggiudicato ;

considerando che l'importo del deposito cauzionale destinato a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione all'aggiudicazione può essere valutata secondo l'interesse degli offerenti ad accettare l'aggiudicazione ;

considerando che l'aggiudicazione deve essere attribuita al maggior offerente dato che lo scopo dell'aggiudicazione è quello di ottenere il prezzo più elevato ; che è inoltre necessario prevedere disposizioni per il caso di più offerte per lo stesso prezzo ;

considerando tuttavia che il prezzo più elevato può essere preso in considerazione soltanto se corrisponde alla situazione effettiva del mercato ; che per questo motivo è opportuno determinare, tenuto conto delle offerte presentate, un prezzo minimo di vendita stabilito secondo una procedura comunitaria ;

considerando che, affinché la presa in consegna dei quantitativi aggiudicati abbia luogo il più presto possibile, è necessario prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione vengano adempiuti entro un certo termine ;

considerando che è pertanto necessario avvertire gli aggiudicatari nel più breve tempo possibile e munirli, dopo versamento del prezzo d'acquisto, di un buono di ritiro contenente le indicazioni necessarie ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : .

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento acquistano latte scremato in polvere di prima qualità rispondente ai requisiti in materia di qualità, di imballaggio e di indicazioni esterne menzionati nell'allegato, e che, al

momento dell'acquisto, non superi i tre mesi dal giorno della sua fabbricazione.

2. Gli organismi d'intervento acquistano soltanto partite di almeno venti tonnellate.

Articolo 2

1. La distanza massima di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1014/68 è stabilita a chilometri 100.

2. Le spese supplementari di trasporto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/68 sono fissate a 0,025 unità di conto per tonnellata e per chilometro.

Articolo 3

1. Nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1014/68 possono figurare soltanto magazzini

- a) asciutti e non infestati da insetti o roditori,
- b) privi di odori estranei e
- c) provvisti di una buona aerazione.

2. Il magazzinaggio si effettua su palette o supporti equivalenti.

Articolo 4

1. Quando è deciso che la vendita del latte scremato in polvere giacente al pubblico ammasso ha luogo in base a procedura di aggiudicazione, gli organismi d'intervento pubblicano l'avviso d'asta.

2. L'avviso d'asta deve contenere in particolare le indicazioni seguenti :

- a) la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita ;
- b) l'età, l'origine e la qualità ;
- c) il luogo del magazzino e dei magazzini di giacenza del latte scremato in polvere ;
- d) la data limite e il luogo previsti per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

1. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Inoltre un'altra pubblicazione può essere effettuata a cura degli organismi d'intervento.

2. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ha luogo almeno otto giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

Gli organismi d'intervento prendono le misure necessarie affinché gli interessati possano esaminare, prima dell'offerta, dei campioni prelevati sul latte scremato in polvere messo in vendita.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano all'asta presentando le loro offerte all'organismo d'intervento interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

- a) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente,
- b) il numero dell'asta,
- c) il prezzo offerto per tonnellata, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale il latte scremato in polvere è immagazzinato,
- d) eventualmente, dati supplementari richiesti nel quadro delle condizioni d'asta.

3. Un'offerta è valida soltanto

- a) se riguarda un quantitativo di almeno venti tonnellate,
- b) se è accompagnata da un deposito cauzionale.

4. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata da una dichiarazione dell'offerente secondo la quale egli rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche del latte scremato in polvere eventualmente venduto.

Articolo 8

1. Il deposito cauzionale ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

2. Esso viene costituito mediante un assegno intestato all'organismo d'intervento o una garanzia concessa da un istituto di credito che risponde alle disposizioni fissate dallo Stato membro in causa.

Articolo 9

1. Tenuto conto delle offerte presentate, viene fissato un prezzo minimo per ogni categoria di latte

scremato in polvere secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Per categoria di latte scremato in polvere, ai sensi del presente articolo, si intende una quantità di latte scremato in polvere avente caratteristiche comuni.

Articolo 10

1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la categoria in causa.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, l'aggiudicatario è colui che offre il prezzo più elevato per la partita considerata.

Se l'offerta non copre il quantitativo totale di latte scremato in polvere della categoria in causa, le quantità restanti vengono aggiudicate agli offerenti in funzione del prezzo proposto prendendo in considerazione il prezzo più elevato.

3. Se tuttavia, a causa della presa in considerazione di un'offerta, la procedura di cui al paragrafo 2 dovesse determinare il superamento del quantitativo totale di latte scremato in polvere della categoria in causa, l'aggiudicazione ha luogo soltanto nei limiti necessari per coprire il quantitativo totale della categoria in causa.

Offerte allo stesso prezzo, per le quali la presa in considerazione della somma dei quantitativi in esse menzionati supererebbe il quantitativo totale della categoria in causa, vengono prese in considerazione proporzionalmente ai quantitativi in esse indicati.

4. Un'offerta può contenere la riserva che essa è da considerare presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo in essa menzionato. Tale offerta non viene presa in considerazione se l'applicazione del paragrafo 3 porterebbe all'aggiudicazione di un quantitativo inferiore a quello menzionato nell'offerta.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Ogni aggiudicatario viene immediatamente informato dell'aggiudicazione dall'organismo d'intervento.

L'aggiudicatario è obbligato a versare all'organismo d'intervento interessato, entro un termine di otto giorni a decorrere dal giorno nel quale ha ricevuto l'informazione, l'importo corrispondente all'offerta eventualmente considerata anche solo parzialmente.

Dopo il versamento, il deposito cauzionale viene immediatamente svincolato.

2. Ogni offerente la cui offerta non sia stata considerata viene informato immediatamente dall'organismo d'intervento in causa, che svincola senza indugio il deposito cauzionale.

Articolo 12

1. Allorché l'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, è versato, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro sul quale sono indicati la quantità aggiudicata, il magazzino di giacenza e la data limite per il ritiro.

2. L'aggiudicatario prende in consegna il latte scremato in polvere nei dodici giorni successivi alla ricezione dell'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 13

1. In deposito cauzionale rimane acquisito se l'offerente

- a) ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione,
- b) non ha effettuato il versamento previsto all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, entro il termine prescritto.

2. Tuttavia, il deposito cauzionale non rimane acquisito se l'aggiudicatario non ha potuto adempiere i suoi obblighi per circostanze che sono da considerare come causa di forza maggiore.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO I

LATTE SCREMATO IN POLVERE SPRAY

1. Qualità

a) tenore di materie grasse	massimo 1,5 %
b) tenore di acqua	massimo 4,0 %
c) acidità totale espressa in acido lattico	massimo 0,15 % (18° Dornic)
d) ricerca dei neutralizzanti	negativa
e) additivi autorizzati ⁽¹⁾	nihil
f) prova della fosfatasi	negativa
g) solubilità	massima 0,5 ml (minimo 99 %)
h) grado di purezza	minimo disco B (15,0 mg)
i) tenore di germi ⁽¹⁾	massimo 50.000 per g
k) coli	negativo in 0,1 g

⁽¹⁾ Per quanto concerne le caratteristiche di cui al punto 1, lettere e) e i), ogni Stato membro può mantenere le disposizioni in vigore il 28 luglio 1968 sul suo territorio, fino al 31 marzo 1969.

- | | |
|------------------|--|
| l) gusto e odore | netto |
| m) aspetto | colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate |

2. Imballaggio ⁽²⁾

- a) di contenuto netto di 25 chilogrammi
- b) confezione :
 - 4 sacchi di carta « Kraft », avanti resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m² ;
 - 1 sacco di carta catramata intercalato, avente resistenza corrispondente ad almeno 140 g per m² ;
 - 1 sacco interno di polyethylene di almeno 0,06 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura.

3. Etichettatura

- a) Nome, cognome e indirizzo del fabbricante o del commerciante oppure numero di controllo depositato del fabbricante o del commerciante ;
- b) denominazione in una delle lingue della Comunità « Latte scremato in polvere spray » ;
- c) peso netto ;
- d) mese di fabbricazione, eventualmente in codice.

⁽²⁾ Altri imballaggi che offrano garanzie equivalenti possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1968.

ALLEGATO II

LATTE SCREMATO IN POLVERE HATMAKER

1. Qualità

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) tenore di materie grasse | massimo 1,5 ‰ |
| b) tenore di acqua | massimo 4,0 ‰ |
| c) acidità totale espressa in acido lattico | massimo 0,15 ‰
(18° Dornic) |
| d) ricerca di neutralizzanti | negativa |
| e) additivi autorizzati ⁽¹⁾ | nihil |
| f) prova della fosfatasi | negativa |
| g) grado di purezza | minimo disco C (22,5 mg) |
| h) tenore di germi ⁽¹⁾ | massimo 50.000 per g |
| i) titolo di coli | negativo in 0,1 g |
| k) gusto e odore | netto o leggero gusto di cotto |
| l) aspetto | colore leggermente paglierino |

2. Imballaggio ⁽²⁾

- a) di contenuto netto di 25 chilogrammi

⁽¹⁾ Per quanto concerne le caratteristiche di cui al punto 1, lettere e) e h), ogni Stato membro può mantenere le disposizioni in vigore il 28 luglio 1968 sul suo territorio fino al 31 marzo 1969.

⁽²⁾ Altri imballaggi che offrano garanzie equivalenti possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1968.

b) confezione :

- 4 sacchi di carta « Kraft » aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m² ;
- 1 sacco di carta catramata intercalato, avente resistenza corrispondente ad almeno 140 g per m² ;
- 1 sacco interno di polyethylene di almeno 0,06 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura.

3. Etichettatura

- a) Nome, cognome ed indirizzo del fabbricante o del commerciante oppure numero di controllo depositato del fabbricante e del commerciante ;
 - b) denominazione in una delle lingue della Comunità « Latte scremato in polvere Hatmaker » ;
 - c) peso netto ;
 - d) mese di fabbricazione, eventualmente in codice.
-